

**COPIA CONFORME** 

Ordinanza Reg.Gen. n. 40 Progr.Ufficio n. 18 Protocollo: SINDACO SERVIZIO: Arenzano, 13-06-2019

Deroga all'ordinanza sindacale nun. 55 del 27/04/2016 di uso del Demanio Marittimo per consentire l'accesso ad animali d'affezione in un tratto di spiaggia libera prospiciente Lungomare Olanda 16.

#### VISTI:

- Il Codice della Navigazione, approvato con Regio Decreto 30 marzo 1942 n.327, ed il relativo Regolamento di esecuzione (parte marittima), approvato con Decreto Presidente Repubblica 15 febbraio 1952 n.328;
- il D.Lgs. 31 marzo 1998 n.112 ad oggetto "Conferimento in funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli Enti Locali, in attuazione del capo I della L. 15 marzo 1997 n.59;
- la Legge Regionale 28 aprile 1999 n. 13 Disciplina delle funzioni in materia di difesa della costa, ripascimento degli arenili, protezione e osservazione dell'ambiente marino e costiero, demanio marittimo e porti - e successive modifiche ed integrazioni;
- la Legge Regionale n. 23/2000 " Tutela degli animali di affezione e prevenzione del randagismo "e s.m.i.;
- il Progetto di Utilizzo delle Aree Demaniali Marittime, approvato nella veste integrata delle prescrizioni della Regione Liguria, con delibera di Consiglio Comunale n.60 del 15 dicembre 2010 e ss.mm.:
- l'Ordinanza dell'Ufficio Circondariale Marittimo di Genova n.72/2006 del 20.04.2006 e s. m. i. relativa alla sicurezza dell'attività balneare e della navigazione marittima;
- L'Ordinanza di disciplina delle attività balneari num. 55 del 27/04/2016;

## **CONSIDERATO:**

• il riparto delle competenze tra Autorità Marittima, Regione e Comuni;

- altresì, che i Comuni, in ottemperanza dei dispositivi di legge sopramenzionati, esercitano le funzioni amministrative concernenti la gestione dei beni del Demanio Marittimo;
- Che il manufatto ex Colonia Figoli sito in Lungomare Olanda, bene incamerato e di proprietà dell'Agenzia del Demanio, ha subito danni a seguito delle mareggiate del 29 e 30 Ottobre 2018, e per tale motivo la parte posta a livello spiaggia risulta inagibile ed a oggi interdetta all'accesso;
- Che al fine di preservare dal degrado l'area e garantire un idoneo presidio alla parte di arenile l'Amministrazione ritiene fornire la possibilità di usufruire di spazi ove condurre gli animali durante il periodo di balneazione, nel rispetto ed a tutela della quiete pubblica per la fruizione ordinata delle restanti spiagge libere;

# RAVVISTA:

- La necessità di disciplinare le attività balneari lungo un tratto di spiaggia da destinare, in deroga all'Ordinanza num. 55 del 27/04/2016, alla accessibilità da parte di animali da affezione durante la stagione balneare come previsto dalla Legge 23/2000, all'art. 4;
- L'opportunità di mantenere il tratto di spiaggia libera prospiciente il manufatto ex Colonia Figoli sito in Lungomare Olanda, per un fronte pari a ml. 50,00 come già disposto con precedente ordinanza N. 54 del 14-07-2014;

### **DATO ATTO:**

- che, la Asl 3 struttura complessa sanità animale –con parere 92729 del 10/07/2014 ha ritenuto necessario:
  - 1) che le aree dedicata ala fruizione con animali a seguito abbiano confini identificabili, segnalati con cartelli, confini identificabili, distributori di palette per la raccolta di deiezioni e contenitori per rifiuti;
  - 2) che il proprietario o detentore condurrà e custodirà il proprio animale assicurando le condizioni di benessere generale, garantendo il ristoro con ciotola d'acqua, accesso ad una zona d'ombra quando necessario, rimuovendo le deiezioni:
  - 3) I cani che accederanno all'area dovranno non manifestare sintomi di malattia, essere condotti al guinzaglio, essere scortati da certificazione di iscrizione all'anagrafe canina e documentazione sanitaria attestante la vaccinazione(in particolare nei confronti de cimurro, dell'epatite infettiva e della leptospirosi), ed il trattamento nei confronti degli ectoparassiti ed endoparassiti ( in particolare nei confronti dell'echinococco);
  - 4) Il gestore della spiaggia dovrà provvedere giornalmente alla pulizia ed alla disinfezione delle aree, ove necessaria.
- Che la gestione delle spiagge libere non in concessione è per legge demandata al Comune e che per il servizio di pulizia si avvale delle prestazioni da parte della Società Aral in House Srl mentre rimane a carico del proprietario o detentore dell'animali soddisfare le condizioni di benessere generale dell'animale anche a garanzia del decoro e della quiete pubblica;

Tutto ciò premesso per motivi di tutela, salvaguardia ed igiene ambientale e di interventi volti a superare situazioni di degrado del territorio, dell'ambiente ed

esigenze di tutela della tranquillità e del riposo dei residenti per una miglior fruizione delle aree pubbliche poste sul demanio e per l'uso del Demanio Marittimo:

### Individua:

nel tratto di spiaggia prospiciente il manufatto ex Colonia Figoli sito in Lungomare Olanda, per un fronte pari a ml. 50,00 come già disposto con precedente ordinanza, un tratto di spiaggia libera dove consentire l'accesso ai cani ed animali d'affezione.

### Precisando che:

L'utilizzo delle aree è consentito dalle ore 7.00 alle ore 21.00 nel periodo compreso tra il 01 Maggio ed il 30 Settembre di ogni anno ;

Tali aree non sono dotate di ombreggio, acqua e servizio di salvataggio, per cui sarà cura del proprietario, per il benessere dell'animale, creare idonee zone d'ombra e provvedere alla fornitura di acqua per abbeverare e per effettuare eventuali docciature dell'animale;

La Società ARAL in House Srl provvederà ad effettuare periodici interventi di pulizia e risanamento dell'arenile;

## Dispone che:

- a) Potranno accedere alla spiaggia cani muniti di certificazione di iscrizione all'anagrafe canina;
- b) I proprietari detentori dei cani sono responsabili del benessere, del controllo e della conduzione degli animali e rispondono, sia civilmente che penalmente, di eventuali danni o lesione a persone, animali e cose provocate dall'animale stesso :
- c) I proprietari detentori dei cani hanno l'obbligo di provvedere autonomamente all'ombreggiatura dei propri animali con idonei dispositivi, alla fornitura dell'acqua pulita per abbeverarli e per eventuali docciature nei periodi di particolare calura;
- d) I proprietari detentori devono assicurare che il cane abbia un comportamento adeguato alle esigenze di convivenza con le persone e gli animali che usufruiscono del tratto di spiaggia libera delimitato;
- e) I Proprietari o detentori devono essere scortati di documentazione sanitaria attestante la vaccinazione(in particolare nei confronti de cimurro, dell'epatite infettiva e della leptospirosi), ed il trattamento nei confronti degli ectoparassiti ed endoparassiti (in particolare nei confronti dell'echinococco)
- f) I cani devono essere muniti e mantenuti al guinzaglio di lunghezza non superiore di 1,50 mt.
- g) E' vietato condurre gli animali al di fuori dell'area delimitata da paletti e corda; è vietato anche il passeggio lungo la fascia di libero transito dei 5 mt. al di fuori della proiezione dei limiti dell'area;
- h) I proprietari detentori hanno l'obbligo di portare con sé una museruola da applicarla ai cani in caso di rischio per l'incolumità di persone o animali, o su richiesta delle Autorità competenti;
- i) i cani possono fare il bagno in mare nello specchio acque antistante entro la proiezione dei limiti dell'area sopracitata segnalata a terra;

- j) E' interdetto l'accesso all'area dei cani di sesso femminile in periodo estrale "calore" o che presentino sindrome aggressiva o che manifestano evidenti sintomi di malattia;
- k) I cani devono essere esenti da infestazione di pulci zecche ed altri parassiti;
- I Proprietari detentori dei cani devono rimuovere immediatamente qualunque deiezione prodotta dagli animali , solide con uso di raccoglitori o sacchetti e conferimento negli appositi contenitori , liquide con pronta irrorazione d'acqua anche di mare per favorirne la dispersione in tempi brevi ;
- m) Il Conduttore dovrà limitare latrati prolungati o qualsiasi comportamento vivace del proprio animale che possa essere causa di disturbo ad altre persone o animali;

Per quanto non espressamente modificato dalla presente Ordinanza, restano invariate le disposizioni previste dall'Ordinanza di disciplina delle attività Balneari num. 55 del 27/04/2016.

Le infrazioni saranno punite, se il fatto non costituisce reato, applicando - a seconda dei casi ed in conformità della L. 689/91- le sanzioni pecuniarie amministrative di cui all'art. 1164 del Codice della Navigazione , commi 1 e 2 ,) e successive modifiche ed integrazioni :

Comma 1 pagamento di una somma da 1.032,00 Euro a 3.098,00 Euro; Comma 2 pagamento di una somma da 100,00 Euro a 1.000,00 Euro;

La presente Ordinanza sarà pubblicata all'Albo Pretorio del Comune e sul sito ufficiale del Comune di Arenzano www.comune.arenzano.ge.it.

Ai sensi dell'art. 3, comma 4, della Legge N° 241/1990 s.s.m.m. e i.i., contro la presente ordinanza è ammesso il ricorso al T. A. R. entro sessanta giorni dalla sua pubblicazione.

IL SINDACO Gambino Luigi